

TI_GERICHTE 16.2018.46 vom 17. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.46

FR: TI_GERICHTE 16.2018.46 du 17 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2018.46 del 17 ottobre 2019

Regeste

Compensazione di crediti di alimenti: credito compensante contenuto in attestato di carenza beni

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'11 settembre 2018 sicché il reclamo del 17 settembre successivo è senz'altro tempestivo.

E. 2

Al reclamo RE 1 acclude l'attestato carenza beni del 28 dicembre 2017 (doc. 2), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello del 7 settembre 2018 (doc. 3), il decreto supercautelare del 6 novembre 2015 (doc. 4) e la tabella “assegni di mantenimento dovuti e pagati da ottobre 2014 a settembre 2018” (doc. 5). Ora, l'attestato di carenza beni e il decreto del 6 novembre 2015 sono già compresi nel fascicolo processuale del primo giudice (doc. 2 e 5), la produzione è perciò superflua. Quanto alla sentenza della prima Camera civile, quantunque possa considerarsi notoria (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 2), non è di rilievo ai fini del giudizio come si vedrà in appresso. Analoga conclusione vale per il riepilogo dei contributi dovuti e versati.

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3.3

con rinvii). In concreto, tuttavia, tutto si ignora del titolo su cui l'interessata fonda la sua pretesa così come del modo in cui il credito è stato calcolato. In mancanza di elementi a supporto dell'attestato di carenza beni non si può concludere per l'esistenza di una contropretesa opponibile a titolo di compensazione. Ne segue che, nel risultato, la decisione del Giudice di pace di negare la compensazione invocata dalla ricorrente resiste alla critica. Al riguardo il reclamo si rivela infondato .

E. 4

Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che la convenuta era debitrice nei confronti dell'attore per soli fr. 700.– (fr. 100.– di ripetibili e fr. 600.– per contributi alimentari di ottobre e novembre 2015 non pagati) rispetto ai fr. 2000.– da lui pretesi, ha negato la compensazione sollevata dalla convenuta in quanto ■non si compensano gli alimenti (art. 125 CO)■. Ciò posto, il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 700.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2015 e spese esecutive.

E. 5

RE 1 contesta anzitutto la conclusione del Giudice di pace di ritenere il suo credito non compensabile con i contributi alimentari. Essa rileva che il credito da lei opposto in compensazione e sfociato in un attestato di carenza beni è della stessa natura trattandosi di un reciproco credito relativo a contributi alimentari per la figlia non corrisposti dall'attore.

a) Secondo l' art. 120 CO quando due persone sono debtrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (cpv. 1); il debitore può tra l'altro opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). Gli obblighi di mantenimento non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Contrariamente a quanto addotto dal Giudice di pace, quest'ultima norma inibisce l'estinzione per compensazione di debiti derivanti da contributi di mantenimento con crediti di altra natura ma non ove il credito posto in compensazione sia di identica natura a quello fatto valere in giudizio (CCR sentenza inc.16.1998.19 del 10 giugno 1998 consid. 7 con rinvio). E in concreto, il credito fondato sull'attestato di carenza beni opposto in compensazione dalla convenuta si riferisce a contributi alimentari in favore della figlia non pagati dall'attore ■Trascuranza obblighi di mantenimento■ (doc. 5 pag. 2). Dandosi perciò di crediti di identica natura la convenuta poteva di principio sollevare la compensazione con il proprio credito. b) Visto quanto precede, e premesso che l'art. 125 n. 2 CO non osta manifestamente alla compensazione con l'indennità per ripetibili di fr. 100.– non trattandosi quest'ultima di un'obbligazione di natura particolare, il creditore alimentare che intende opporsi alla compensazione deve dimostrare l'assoluta necessità degli importi per il mantenimento della famiglia (v. Jeandin in: Commentaire romand, CO I, 2^a edizione, n. 18 ad art. 120 CO). Nella fattispecie l'attore non ha minimamente accennato alla necessità di tali contributi per il mantenimento, peraltro scaduti da oltre due anni. Sotto questo profilo la compensazione poteva entrare in linea di conto. c) Se non che, davanti al primo giudice, l'attore ha contestato l'esistenza del credito per contributi alimentari fondato sul noto attestato carenza beni presentato dalla convenuta rilevando che “nessun giudice ne ha accertato l'esistenza” e che sin dalla nascita egli si è occupato della figlia É _____ (cfr. replica dell'11 giugno 2018 pag. 2). Ora, è senz'altro vero che di principio, a norma dell'art. 120 cpv. 2 CO, il debitore può opporre la compensazione anche se il suo credito è contestato, in tale caso tuttavia il giudice deve statuire sull'esistenza del credito invocato, per decidere se la compensazione è possibile (Tercier /Pichonnaz , Le droit des obligations, 5^a edizione, pag. 342 n. 1534 Jeandin in: op. cit. , n. 18 ad art. 120 CO; cfr. anche DTF 136 III 626 consid. 4.2.3). d) Premesso ciò, spettava alla convenuta dimostrare il fondamento del suo credito. Al riguardo essa ha prodotto l'attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento, rilasciatole il 28 dicembre 2017 dall'Ufficio esecuzione di Lugano a carico di CO 1 per fr. 6726.60 per ■Trascuranza obblighi di mantenimento■ (doc. 5). Ora un

attestato carenza beni è una dichiarazione ufficiale attestante che una determinata procedura esecutiva non ha disinteressato il creditore ma non prova l'esistenza del credito e il creditore resta tenuto a dimostrare ciò che pretende; né costituisce un riconoscimento di debito a norma dell'art. 17 CO, il debitore non intervenendo nell'elaborazione dell'attestato né effettuando dichiarazioni relative al fondamento del diritto (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). Un tale attestato, come quello di cui si prevale la reclamante, non costituisce una prova diretta ma un indizio per l'esistenza della pretesa, al quale il giudice può però unicamente attribuire valore decisivo se il creditore, a causa di circostanze eccezionali, si trova nell'impossibilità di invocare altri mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4A_565/2011 dell'8 febbraio 2012 consid.

E. 6

L a reclamante, richiamata la sentenza del 7 settembre 2018 con cui la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ridefinito dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare in favore della figlia, sostiene che la sentenza impugnata è stata ■cancellata■ tant'è che il suo debito risulta automaticamente assorbito e compensato dai versamenti nel frattempo effettuati. Essa rileva inoltre che con la decisione d'appello l'attore è stato condannato a versarle fr. 1000.– per ripetibili. Ora è vero che la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ridefinito i contributi alimentari in favore di É_____ dal 1° ottobre 2014, ciò che ha sostituito l'accordo raggiunto dalle parti nelle “more istruttorie” e omologato dal Pretore che fissava il contributo alimentare a carico della madre in fr. 300.– mensili. Il contributo alimentare dovuto dalla madre nei mesi di ottobre e novembre del 2015, ovvero le mensilità rimaste impagate e rivendicate dall'attore davanti al Giudice di pace, è stato tuttavia fissato in fr. 360.– mensili. Trattandosi di un importo finanche superiore allo scoperto, l'emanazione della nota sentenza non è di rilievo ai fini del giudizio. Né, essa può ora opporre in compensazione l'indennità per ripetibili, l'eccezione sollevata per la prima volta in questa sede si rivela inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue, in definitiva, che il reclamo deve essere respinto.

E. 7

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 150.– sono a carico della reclamante. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.